CAMERA DEI DEPUTATI N. 3394-A

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE **CASTELLI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 14 maggio 1971 (*Stampato n. 1677*)

PRESENTATO DAL MINISTRO *AD INTERIM* DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(COLOMBO EMILIO)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 17 maggio 1971

—

Conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 162, concernente provvedimenti intesi ad ovviare alle conseguenze della situazione di emergenza verificatasi nel comune di Reggio di Calabria

Presentata alla Presidenza il 26 maggio 1971

ONOREVOLI COLLEGHI ! — I gravi episodi che hanno turbato nei primi mesi dell'anno Reggio Calabria hanno indubbiamente ostacolato la normale tutela dei diritti privati e, in generale, lo svolgimento di ogni attività con riflessi giuridico-economici.

In tale situazione il Governo ha ritenuto necessario un intervento analogo ad altri promossi in circostanze similari quando il verificarsi di pubbliche calamità ha reso impossibile l'adempimento di obblighi e l'esercizio di diritti.

Di conseguenza con decreto-legge 20 aprile 1971, n. 162, è stata disposta per il territorio di Reggio Calabria la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza, sia

legali sia convenzionali, nonché della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e, in generale, di ogni titolo di credito con forza esecutiva.

Il beneficio è stato concesso, oltre che ai residenti in Reggio Calabria, a chiunque, trovatosi casualmente nella città, provi di non aver potuto adempiere ad obbligazioni o esercitare diritti a causa della situazione di emergenza in cui è stato coinvolto.

Il decreto-legge, con molta opportunità ed ottemperando ad evidenti ragioni di equità, dispone anche la sospensione delle procedure esecutive, limitatamente però alla fase della vendita e della assegnazione.

Per tutti i casi previsti dalla norma il periodo di sospensione è definito sia in relazione al *dies a quo*, sia in rapporto al *dies ad quem*. fissato nel sessantesimo giorno dopo la pubblicazione del decreto.

La formula letterale adottata corrisponde sostanzialmente, salvi gli adattamenti imposti dalla diversità delle fattispecie, a quella contenuta nel decreto-legge n. 723 del 1970, tempestivamente convertito in legge dal Parlamento e che si è dimostrata nella pratica congrua ed idonea.

Il disegno di legge al nostro esame si limita a proporre la conversione senza modifiche del decreto.

L'articolo unico ha già riportato il voto favorevole dell'altro ramo del Parlamento.

Ad esso esprimiamo parere favorevole, sollecitandone la rapida approvazione per offrire un contributo, in un campo per verità modesto e limitato, al processo di normalizzazione della vita sociale nella tormentata città calabra.

CASTELLI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 20 aprile 1971, n. 162, recante provvedimenti intesi ad ovviare alle conseguenze della situazione di emergenza verificatasi nel comune di Reggio di Calabria.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

Identico.